

STATUTO

**LA BUONA NOVELLA
SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA -
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FABRIANO AN VIA GENTILE 26

Numero REA: AN - 279666

Codice fiscale: 90004040425

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-12-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B"
all'atto del 31-1-2022,
rep. 12961 / 7158

STATUTO

Titolo I

Denominazione – Sede – Durata – Finalità - Oggetto

Articolo 1 - Denominazione

1.1. E' costituita la Società a responsabilità limitata, avente la qualifica di impresa sociale ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, denominata

“LA BUONA NOVELLA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE”

1.2. La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

1.3. La Società è regolata dal presente Statuto, dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, dal codice civile e, ove compatibili, dalle norme del codice del Terzo Settore di cui dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 2 – Sede e domicilio dei soci

2.1. La Società ha sede in Fabriano (AN).

2.2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il domicilio degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello comunicato per iscritto alla Società. Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistenti, di numero di posta elettronica certificata.

Articolo 3 – Durata

3.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 4– Finalità

4.1. La Società esercita in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.

Articolo 5 – Attività di interesse generale

5.1. La Società, nel rispetto di quanto previsto all'art.2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n.112, al fine della produzione o scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretti a realizzare le finalità di interesse generale richiamate nell'art. 4, esercita in via stabile e principale le attività economiche organizzate di interesse generale aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni; interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, che ricomprende anche lo sviluppo di nuove apparecchiature tecnologiche, robotiche e digitali per riabilitazione e per sviluppo e potenziamento della vita quotidiana in generale e specifica per settori sociali, sanitario e benessere;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
- h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- i) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre

un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

l) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;

m) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

n) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

o) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

5.2. La Società potrà svolgere le attività di cui sopra anche in collaborazione con altre imprese sociali, Enti del terzo settore, Enti pubblici ed altre organizzazioni, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Articolo 6 – Attività diverse

6.1. La Società potrà svolgere attività diverse da quelle sopraelencate in quanto accessorie e ad esse connesse.

6.2. La Società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici per le imprese sociali che operano nei settori di attività previste nel presente Statuto.

6.3. La Società potrà partecipare a gare di appalto indette da Enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto, potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

6.4. La Società potrà gestire, direttamente o tramite altri soggetti (società, cooperative e/o altri soggetti previsti tra gli ETS), le attività delle case di cura e/o degli istituti specializzati di cui sopra; potrà gestire, con le stesse modalità, in regime libero e/o convenzionato, gabinetti di analisi, centri diagnostici e di cura neurologica ed ogni altra specialità medica, che rientri comunque in prestazioni di natura sanitaria o sociale, nel campo della salute, nel rispetto delle norme di legge in materia.

6.5. La Società potrà stipulare convenzioni con Università o Enti pubblici per realizzare progetti di studio e di ricerca.

6.6. La Società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altri enti e/o società aventi scopi analoghi od affini ai propri.

6.7. Le predette operazioni non prevalenti verranno eseguite non per fini di collocamento presso terzi ma per il raggiungimento dello scopo sociale e nel rispetto –nell'ipotesi di partecipazione attraverso titoli non nominativi o al portatore- delle norme di cui alla Legge. 197/1991 per quanto attiene l'intervento di intermediari abilitati.

6.8. La Società si avvarrà dell'opera di professionisti regolarmente abilitati e personalmente responsabili nell'esercizio delle attività riservate a soggetti iscritti in Albi.

6.9. La Società potrà compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale e così, fra l'altro:

-operazioni commerciali ed industriali, finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

-ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

-concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;

-stipulare intese ed accordi con altre società ed imprese italiane ed estere, nonché partecipare a consorzi e/o raggruppamenti temporanei d'impresa per il raggiungimento del fine sociale.

Titolo II

Capitale sociale – Finanziamenti – Diritti dei soci – Quote – Lavoro nell'impresa sociale, coinvolgimento dei lavoratori e volontariato

Articolo 7 – Capitale sociale

7.1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00).

7.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Articolo 8 – Finanziamenti da soci

8.1. La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera. I finanziamenti si considerano sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso, nell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

8.2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Società –in qualsiasi forma effettuati e concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla Società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della Società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento– è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente all'avvio della procedura concorsuale a carico della Società, deve essere restituito.

Articolo 9 – Diritti dei soci

9.1. I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta.

9.2. E' vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata della Società, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Articolo 10 – Quote di partecipazione

10.1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili salvo quanto previsto al successivo art.12.

Articolo 11 – Lavoro nell'impresa sociale, coinvolgimento dei lavoratori e volontariato

11.1. Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81. In ogni caso la differenza tra le retribuzioni dei lavoratori subordinati non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda.

11.2. Ai lavoratori subordinati e autonomi non possono essere corrisposti retribuzioni o compensi superiori al 40% (quaranta per cento) di quelli stabiliti, per le medesime qualifiche, dai contratti e accordi collettivi di cui al precedente comma.

11.3. E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del numero dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nella Società. Le prestazioni di attività di volontariato devono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di lavoratori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizi fatta eccezione per gli oneri di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, obbligatorie ai sensi dell'art. 13, 2° comma d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. L'Organo amministrativo può decidere i casi, le modalità ed i limiti del riconoscimento ai volontari di meri rimborsi di spesa a piè di lista. I volontari della Società sono iscritti nominativamente in un apposito Registro agli atti della Società medesima.

11.4. I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera in favore della Società, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, sono coinvolti nell'attività medesima ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. L'Organo amministrativo, anche attraverso regolamento aziendale da esso approvato, decide circa l'adozione e l'attuazione di meccanismi di coinvolgimento e partecipazione mediante i quali i suindicati soggetti, anche attraverso loro rappresentanze, siano informati delle questioni di loro interesse, sulle medesime questioni siano consultati e posti in grado di esercitare la loro influenza sulle relative decisioni da parte della Società. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

11.5. I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera in favore della Società, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, potranno partecipare se autorizzati dall'Organo amministrativo, con funzione consultiva e senza diritto di voto, all'Assemblea che sia stata indetta per la trattazione delle questioni di loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi erogati. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, per ciascuna categoria quando debba essere trattata questione di interesse della categoria, un rappresentante dei lavoratori, un rappresentante dei volontari, un rappresentante dei destinatari dell'attività dell'impresa sociale.

Titolo III

Ammissione ed esclusione del socio

Articolo 12 – Ammissione ed esclusione dei soci

12.1. L'Organo amministrativo rilascia il gradimento all'ammissione di un nuovo socio e decide sull'esclusione del socio.

12.2. I dinieghi di ammissione quale socio o le esclusioni del socio non potranno in alcun modo essere adottati per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie ma esclusivamente potranno essere adottati per mancanza di condivisione attuata mediante contestazione scritta non motivata o contraria all'etica da parte dell'interessato della concreta attività svolta dalla Società o per il compimento di attività in contrasto con lo scopo della Società o di atti resi pubblici che offendano persone o ledano l'immagine della Società.

12.3. In caso di diniego di ammissione o di esclusione, la decisione finale è di competenza dell'Assemblea dei soci che dovrà riunirsi, senza indugio, non oltre trenta giorni dalla richiesta presentata dall'istante, ai sensi e nel rispetto dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Titolo IV

Decisioni dei soci – Assemblea

Articolo 13 – Decisioni e competenze dei soci

13.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

13.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli Amministratori e la determinazione del compenso e del rimborso delle spese;
- c) la nomina dei componenti dell'Organo di controllo, del Presidente dell'Organo di controllo se l'organo è pluripersonale, e la determinazione del compenso; l'eventuale nomina del revisore legale dei conti e la determinazione del compenso;
- d) le modifiche dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- f) la messa in liquidazione, la nomina del liquidatore e la determinazione del potere e del compenso, le modalità di svolgimento della liquidazione;
- g) l'aumento gratuito del capitale sociale, la distribuzione di dividendi ai soci e le erogazioni gratuite in favore di Enti del terzo settore nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e di cui all'art. 24, punto 24.2, del presente Statuto;
- h) la destinazione di una parte degli utili ai fondi di cui all'art. 16 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

13.3. Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante deliberazione assembleare.

Articolo 14 – Convocazione, costituzione e funzionamento dell'Assemblea dei soci

14.1. L'Assemblea viene convocata dall'Organo amministrativo ogni qual volta quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

14.2. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, recapitato, in forma idonea alla conoscenza, almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio stabilito per legge. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Nell'avviso sono indicate le modalità per partecipare in audio-videoconferenza.

14.3. L'Assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti i componenti in carica dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

14.4. L'Assemblea si tiene presso la sede sociale, salvo diversa disposizione dell'Organo amministrativo purché in Italia. L'Assemblea si intende tenuta ove sono contemporaneamente presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

14.5. L'Assemblea è presieduta dal presidente, o in caso di sua assenza e/o impedimento dal vice-presidente, se nominato, ovvero, in caso di assenza e/o impedimento anche di quest'ultimo dalla persona designata dagli intervenuti.

14.6. L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, al fine di redigere verbale dello svolgimento dell'Assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

14.6. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, chiamare al voto sugli argomenti all'ordine del giorno, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 15 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea

15.1. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano in audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale, chesia constatabile l'identità dei presenti, che sia consentito agli intervenuti di partecipare adeguatamente all'Assemblea, di poter intervenire alla discussione, di poter votare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 16 – Diritti dei soci e deliberazioni dell'Assemblea

16.1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti aventi diritto di voto, nonché, per la trattazione delle materie di loro specifico interesse, i soggetti con funzione consultiva e senza diritto di voto di cui al presente Statuto.

16.2. I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare unicamente da altro socio: un socio può rappresentare anche più di un socio e la relativa delega scritta è conservata fra i documenti dell'Assemblea.

16.3. A ciascun socio spetta il diritto di voto in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione.

16.4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

16.5. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la quota di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

16.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a voto palese. Sono assunte a voto segreto le decisioni riguardanti le persone dei soci, degli Amministratori e quanto previsto all'art. 12.3.

16.7. Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Titolo V

Amministrazione – Rappresentanza

Articolo 17 – Organo amministrativo

17.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, costituito da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti nominati dall'Assemblea.

17.2. Gli Amministratori possono essere anche non soci. Essi restano in carica per il periodo stabilito dai soci al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca, e sono rieleggibili.

17.3. Nel caso di determinazione di durata della carica, gli Amministratori **decadono** alla data della Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.4. Gli Amministratori devono rispondere a requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: non devono aver riportato condanne penali per delitti, non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedano la pena della reclusione minima superiore a tre anni.

17.5. L'Organo amministrativo provvede a suddividere tra i propri componenti il compenso e l'eventuale rimborso delle spese per lo svolgimento dell'incarico deliberato dall'Assemblea.

Articolo 18 – Sostituzione dei membri dell'Organo amministrativo

18.1. Se, per qualunque ragione, viene a decadere un Amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 17. L'Amministratore così nominato rimane in carica fino alla prevista scadenza del Consiglio.

18.2. Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione decade. Uno degli Amministratori non venuti meno provvede a convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Organo amministrativo.

18.3. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica, in qualunque caso, per gli affari correnti non straordinari fino alla nomina o ricostituzione del nuovo Organo amministrativo.

18.4. Qualora per qualsiasi motivo, venga meno l'intero Consiglio di Amministrazione, o vi sia inerzia degli Amministratori non decaduti a convocare l'Assemblea, provvede l'Organo di controllo a convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione o la sostituzione degli Amministratori decaduti: in assenza dell'Organo di controllo o in caso di inerzia dello stesso, alla convocazione provvede un socio.

Articolo 19 – Convocazione e funzionamento dell'Organo amministrativo

19.1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi componenti il proprio presidente ed eventualmente un vice-presidente.

19.2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente quando questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta due Amministratori, purché la richiesta indichi gli argomenti posti all'ordine del giorno.

19.3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, recapitato, in forma idonea alla conoscenza, almeno cinque giorni prima dell'adunanza al domicilio stabilito per legge. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza. Nell'avviso sono indicate le modalità per partecipare in audio-videoconferenza.

19.4. L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità all'Organo di controllo.

19.5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente, se nominato, ovvero, in caso di assenza e/o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Amministratore presente più anziano di età.

19.6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dirime il voto del presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

19.7. Spetta al presidente dell'adunanza constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

19.8. Quando il Consiglio di Amministrazione si riunisce in audio-videoconferenza, deve essere rispettato il metodo collegiale, deve essere constatabile l'identità dei presenti, deve essere consentito agli intervenuti di partecipare adeguatamente, di poter intervenire alla discussione, di poter votare sugli argomenti all'ordine del giorno.

19.9. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Articolo 20 – Poteri e deleghe dell'Organo amministrativo

20.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per il presente Statuto sono riservati all'Assemblea dei soci.

20.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei poteri a sé spettanti ad uno o più dei propri componenti.

20.3. Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di assenza e/o impedimento del presidente la rappresentanza generale della Società spetta al vice-presidente, se nominato, la cui firma fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del presidente.

20.4. Spetta all'Organo amministrativo provvedere alle assunzioni dei dipendenti e alla nomina di direttori, anche generali, ed institori.

20.5. Il Consiglio di Amministrazione può adottare regolamenti interni, finalizzati a disciplinare particolari aspetti dell'organizzazione aziendale, tra cui, in particolare, il coinvolgimento di comitati di ascolto e di approfondimento relativi alle attività di interesse generale.

Titolo VI

Organo di controllo e revisore legale dei conti

Articolo 21 – Organo di controllo: composizione e compiti

21.1. L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale. Devono essere eletti alla carica soggetti muniti dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 c.c. In caso di organo collegiale, devono essere nominati tre componenti effettivi e due supplenti.

21.2. L'Organo di controllo svolge i compiti di cui all'art. 2403, primo comma, c.c., e quelli di cui all'art. 10 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in particolare quelli di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11, 13 e 14 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 nonché gli altri compiti attribuiti per legge al collegio sindacale delle società per azioni. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

21.3. L'Organo di controllo attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

21.4. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, in particolare, chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

21.5. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e i suoi componenti sono rieleggibili.

Articolo 22 – Revisione legale dei conti

22.1. L'attività di revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti nominato ai sensi della normativa applicabile.

Titolo VII

Esercizi sociali – Utili

Articolo 23 – Esercizio sociale e libri contabili

23.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

23.2. La Società deve, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, tenere il libro giornale e del libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché a redigere e depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore che tenga conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Società anche ai fini dell'impatto sociale delle attività svolte.

23.3. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione ed al deposito presso il registro delle imprese del bilancio di esercizio, in conformità alle disposizioni di legge.

Articolo 24 – Destinazione degli utili

24.1. La Società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

24.2. La Società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, (i) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112; (ii) alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (iii) ad erogazioni gratuite in favore di Enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, soci della Società o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

24.3. La Società può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'art. 15, comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

24.4. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al precedente punto 24.2.

24.5. Ferme restando le ipotesi previste dai precedenti punti del presente articolo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Titolo VIII

Scioglimento e Liquidazione – Trasformazione – Fusione – Scissione – Cessione di azienda

Articolo 25 – Scioglimento e liquidazione

25.1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi.

25.2. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Società che risulterà dalla liquidazione, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 24.2, è devoluto ad altri Enti del terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 comma 5 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Articolo 26 – Ipotesi modificative dell'assetto societario

26.1. In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda –da realizzarsi in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle finalità della Società– l'Organo amministrativo notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al D.M. 27 aprile 2018 n. 50, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, inoltre, previa relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la Società, attestante il valore effettivo del patrimonio della Società, deve essere effettuata in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario. L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Titolo IX

Norme Finali – Rinvio

Articolo 27 – Clausola di rinvio

27.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e quelle presenti nel codice civile riguardanti le società a responsabilità limitata.

10 di 10